

REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell'Ucraina e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa o dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 21 e l'articolo 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con regolamento (CE) n. 132/2001⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio («prodotto in questione») originario dell'Ucraina. Con regolamento (CE) n. 658/2002⁽³⁾, a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in questione originario della Federazione russa («Russia»).
- (2) Nel marzo 2004, attraverso la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio

parziale delle misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della Russia e dell'Ucraina («misure»), al fine di valutare se dette misure debbano essere adattate per tener conto di alcune conseguenze dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).

- (3) Il Consiglio ha concluso che è nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure vigenti, onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea («UE10») subito dopo l'allargamento. Si è ritenuto che il modo migliore per realizzare tale adeguamento consista nell'accettare impegni offerti dalle parti che hanno collaborato, fissando prezzi minimi all'importazione e contingenti quantitativi.
- (4) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1001/2004⁽⁵⁾, la Commissione ha accettato, quale misura speciale, gli impegni a breve termine proposti da i) un produttore esportatore ucraino del prodotto in questione (OJSC «Azot»), ii) un produttore esportatore russo (CJSC MCC Eurochem) per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia e vendute dalla sua società collegata (Cumberland Sound Ltd, Isole Vergini britanniche) e iii) due produttori esportatori russi collegati, congiuntamente (le società per azioni «Acron» e «Dorogobuzh»).
- (5) Al fine di prevedere l'esenzione dai dazi antidumping accordata con l'accettazione degli impegni, i regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 993/2004.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1001/2004 dispone che, ferma restando la normale durata delle misure vigenti, l'accettazione degli impegni sia limitata a un periodo iniziale di sei mesi («periodo iniziale»), decorso il quale gli impegni vengono meno, salvo che la Commissione ritenga appropriato prorogarne il periodo di applicazione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004.

⁽⁴⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.